

Comune di Borgio Verezzi

Provincia di Savona

***PARERE
DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI BILANCIO DI PREVISIONE
PER GLI ESERCIZI 2016/2018***

Sommario

Verifiche preliminari	p.
Equilibri finanziari	p.
Analisi dell'indebitamento	p.
Pareggio di bilancio 2016	p.
Analisi delle principali poste delle entrate correnti.....	p.
Analisi delle principali poste delle spese correnti	p.
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale.....	p.
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale	p.
Verifica dei parametri di deficitarietà	p.
Considerazioni finali	p.
Conclusioni	p.
Allegati	p.

Premessa

Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018 è formulato sulla base della normativa vigente al 1° novembre 2015, comprensiva del Ddl. stabilità per il 2016.

Il Documento di seguito contenuto incorpora molti dati relativi agli Schemi di questionario, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, richiesti dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti per il bilancio di previsione secondo quanto indicato dalle "Linee guida" per l'attuazione [dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge Finanziaria 2006](#).

Lo Schema intende fornire ai professionisti, che ricoprono incarichi negli Enti Locali, uno strumento operativo per la redazione del Parere sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e sui documenti allegati, da adattare alle diverse realtà degli Enti Locali ed integrato con osservazioni, rilievi e proposte su specifiche questioni rilevate nell'espletamento dell'incarico.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2016 tutti gli Enti Locali adotteranno il "bilancio armonizzato" ai sensi del [Dlgs. n. 118/11](#). A partire da tale data gli Enti Locali dovranno applicare il nuovo Principio sulla competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio di scadenza.

Nello Schema di parere forniamo una breve nota introduttiva in merito agli adempimenti per l'entrata a regime della nuova contabilità armonizzata per il 2016 e note sistematiche di riferimento nei paragrafi d'interesse.

**NOTA INTRODUTTIVA SUGLI ADEMPIMENTI PER
L'ENTRATA A REGIME DELLA NUOVA
CONTABILITA' ARMONIZZATA A PARTIRE
DALL'ANNO 2016**

L'entrata in vigore a regime (dal 2016) delle nuove disposizioni normative inerenti la contabilità armonizzata previste dal [Dlgs. n. 118/11](#) è stata oggetto di indicazioni fornite ad inizio novembre 2015 da *Arconet*. Gli adempimenti previsti per il 2016 sono:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli [allegati n. 9 e 10 al Dlgs. n. 118/11](#), che ora assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Il bilancio di previsione 2016 deve essere predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato (è abolito per l'anno 2016 l'obbligo di predisporre il bilancio di previsione secondo un doppio schema conoscitivo ed autorizzatorio). Durante l'esercizio provvisorio 2016, gli Enti Locali gestiranno la spesa in dodicesimi facendo riferimento agli stanziamenti 2016 (opportunamente riclassificati secondo lo Schema di cui [all'Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11](#)) del bilancio di previsione 2015/2017;¹
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; in particolare, occorre fare riferimento:
 - [all'art. 5, comma 3-bis, del Dlgs. n. 118/11](#), per il quale “*negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'Ente, non gestiti dal Tesoriere*”;
 - alla disciplina dei titoli di incasso e di pagamento, per la quale gli ordinativi devono riportare l'indicazione dei codici dei nuovi schemi di bilancio (Titoli e Tipologie per le entrate, Missioni, Programmi e Titoli per le spese). I titoli di incasso e di pagamento emessi nel 2016 che non riportano la nuova codifica di bilancio non potranno essere accettati dal Tesoriere;
- adozione del Piano dei conti integrato di cui [all'art. 4](#) e [all'allegato n. 6, del Dlgs. n. 118/11](#);
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
 - l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto 2016, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti [dall'Allegato n. 10 al Dlgs. n. 118/11](#);
 - l'elaborazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2016.
Per gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è prevista la possibilità di un ulteriore rinvio all'esercizio 2017, tale facoltà deve essere formalizzata con deliberazione.

¹ *Le Province che hanno predisposto il bilancio di previsione per la sola annualità 2015, per la gestione dell'esercizio provvisorio, devono far riferimento al bilancio 2015.*

VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di BORGIO VEREZZI è la dott.ssa Ferrara Alessandra.

ricevuto

con apposita comunicazione formale, in data 25.02.2016:

- lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018;
- il Dup (Documento unico di programmazione);
- il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della [Legge n. 167/62](#), [della Legge n. 865/71](#) e [della Legge n. 457/78](#) - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i “*servizi a domanda individuale*”, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il Prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno;
- la Nota integrativa;
- la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

visti

- il Dlgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*”);
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2015 ([Allegato n. 9 al Dlgs. n. 118/11](#));
- i principi contabili applicati validi a partire dal 2015:
 - o principio contabile applicato della programmazione ([Allegato n. 4/1 Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2 Dlgs. n. 118/11](#));
 - o principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale ([Allegato n. 4/3, Dlgs. n. 118/11](#));
- il [Dlgs. n. 267/00](#) (Tuel);
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

dato atto

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci degli Enti sperimentatori di cui al [il Dlgs. n. 118/11](#);

attesta

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2016/2018 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti due tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	ASSESTATO 2015	PREVISIONE 2016
Fondo pluriennale vincolato (Fpv)	-----	-----	-----	
<i>di cui di parte corrente</i>	-----	-----	-----	
<i>di cui di parte capitale</i>	-----	-----	-----	
ENTRATE TRIBUTARIE				
Imposta Unica Comunale (Iuc)	-----	-----		
<i>di cui Imu</i>	2.575.000,00	1.828.792,37	1.650.000,00	1.650.000,00
<i>di cui Tasi</i>	-----	-----	430.000,00	230.000,00
<i>di cui Tari</i>	-----	-----	951.534,26	827.000,00
Imposta com. sulla pubblicità	6.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00
Addizionale Irpef	215.000,00	195.000,00	195.000,00	200.000,00
Fondo di solidarietà comunale				
Altre imposte	714.233,24	1.111.798,76	25.624,96	38.000,00
tosap				
Altre tasse				
Recupero evasione	5.000,00	136.012,27	87.460,00	5.000,00
Diritti su pubbliche affissioni				
Altre entrate tributarie proprie				
Altro (specificare)				
Totale Titolo I	3.515.733,24	3.278.103,40	3.352.619,22	2.961.500,00
TRASFERIMENTI				
Trasferimenti dallo Stato	510.431,94	209.923,94	214.918,21	140.563,50
Trasferimenti da Ue				
Trasferimenti dalla Regione				
Altri trasferimenti				
Altro (specificare)				
Totale Titolo II	510.431,94	209.923,94	214.918,21	140.563,50
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Diritti di segreteria e servizi comunali				
Proventi contravvenzionali	516.112,63	600.000,00	550.000,00	550.000,00
Entrate da servizi scolastici	53.671,39	40.012,29	41.000,00	40.000,00
Entrate da attività culturali				
Entrate da servizi sportivi				
Entrate da servizio idrico	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Entrate da smaltimento rifiuti				
Entrate da servizi infanzia				
Entrate da servizi sociali				
Entrate da servizi cimiteriali				
Entrate da farmacia comunale				
Altri proventi da serv. pubblici				
Proventi da beni dell'Ente				
Interessi attivi	1.125,70	4.726,48	501,27	1.000,00
Utili da aziende e società				
Altri proventi	916.178,31	896.257,28	1.774.040,33	703.672,00
Altro (specificare)				
Totale Titolo III	1.857.088,03	1.910.996,05	2.785.541,60	1.664.672,00
Totale entrate correnti	5.883.253,21	5.399.023,39	6.353.079,03	4.766.735,50

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE				
Alienazione di beni patrimoniali				
Trasferimenti dallo Stato				
Trasferimenti da Ue				
Trasferimenti dalla Regione				
Trasferimenti da altri enti pubblici				
Trasferimenti da altri soggetti ¹				
Riscossione di crediti				
Altro (specificare)	193.228,48	117.851,20	417.521,90	1.069.700,00
Totale Titolo IV	193.228,48	117.851,20	417.521,90	1.069.700,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIRIE Titolo V				
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
Anticipazione di cassa				
Finanziamenti a breve termine				
Assunzione di mutui e prestiti				
Emissione di Boc				
Altro (specificare)				
Totale Titolo VI			19.884,44	
Totale entrate in conto capitale				
ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo VII				
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo IX	370.737,62	309.769,87	575.920,50	640.601,50
Avanzo applicato²				
Totale complessivo entrate	6.447.219,31	5.826.644,46	7.366.405,87	6.477.037,00

¹ Voce che comprende i Proventi per permessi di costruire (Proventi per concessioni edilizie).

² Per quanto riguarda la colonna "Previsione definitiva 2014" deve essere inserita la quota di avanzo 2013 applicata all'anno 2014 mentre, per quanto riguarda la colonna "Previsione 2015" deve essere inserito il dato riferito all'avanzo di amministrazione presunto 2014 applicato al bilancio di previsione 2015.

SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	ASSESTATO 2015	PREVISIONE 2016
Disavanzo di amministrazione	-----	-----	-----	
SPESE CORRENTI				
Personale	1.017.876,04	995.412,49	953.857,80	1.039.506,33
Acquisto beni di consumo	346.189,62	305.143,25	384.715,08	2.434.042,44
Prestazioni di servizi	2.552.645,67	2.634.235,22	3.166.826,44	321.916,40
Utilizzo di beni di terzi	38.639,30	38.586,23	6.104,40	
Trasferimenti	1.220.779,89	444.623,08	958.429,19	
Interessi passivi	43.824,23	40.012,74	33.674,46	
Imposte e tasse	67.950,00	66.248,36	134.695,10	71.150,00
Oneri straordinari				
Ammortamenti d'esercizio				
Fondo crediti dubbia esigibilità			10.000,00	10.000,00
Fondo di riserva				25.000,00
Altro (specificare)				640.940,43
Totale Titolo I	5.287.904,75	4.524.261,37	5.648.302,47	4.542.555,60
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Acquisizione di beni immobili				
Espropri e servitù onerose				
Acquisti di beni per realizzazioni in economia				
Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia				
Acquisto di mobili, macchine e attrezzature				
Incarichi professionali esterni				
Trasferimenti di capitale				
Partecipazioni azionarie				
Conferimenti di capitale				
Concessione di crediti e anticipazioni				
Altro (specificare)				
Totale Titolo II	228.274,50	437.187,36	979.884,43	1.069.700,00
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE Titolo III				
SPESE PER RIMBORSO PRESTITI				
Rimborso capitale mutui	209.243,55	215.852,08	222.696,68	224.179,90
Rimborso capitale Boc				
Rimborso anticipazioni di tesoreria				
Rimborso di altri prestiti				
Altro (specificare)				
Totale Titolo IV	209.243,55	215.852,08	222.696,68	224.179,90
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo V				
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo VII	379.576,89	309.769,87	598.151,81	640.601,50
Totale Spese	6.104.999,69	5.487.070,68	7.449.035,39	7.180.447,23

Riepilogo generale per Titoli¹

Entrate

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2014	Assestato 2015	Previsioni 2016	Previsio ni 2017	Previsio ni 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenz a					
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competen za		692.602,10			
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenz a					
TTTOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa	previsioni competenz a	3.278.103,40	3.352.619,22	2.961.500,00	2.932.983 ,83	2.949.50 0,00
		previsioni di cassa			4.265.615,11		
TTTOLO II	Trasferimenti correnti	previsioni competenz a	209.923,94	214.918,21	140.563,50	136.523,7 3	136.523, 73
		previsioni di cassa			228.413,73		
TTTOLO III	Entrate extratributarie	previsioni competenz a	1.910.996,05	2.785.541,60	1.664.672,00	1.654.822 ,00	1.649.82 2,00
		previsioni di cassa			2.765.222,57		
TTTOLO IV	Entrate in conto capitale	previsioni competenz a	117.851,20	417.521,90	1.069.700,00	421.000,0 0	1.604.00 0,00
		previsioni di cassa			781.850,00		
TTTOLO V	Entrate da riduzione attività finanziarie	previsioni competenz a			0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa			0,00		
TTTOLO VI	Accensione prestiti	previsioni competenz a		19.884,44	0,00	0,00	200.000, 00
		previsioni di cassa			19.884,44		
TTTOLO VII	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenz a			0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa			0,00		
TTTOLO IX	Entrate conto terzi e partite di giro	previsioni competenz a	309.769,87	575.920,50	640.601,50	640.601,5 0	640.601, 50
		previsioni di cassa			601.158,16		
	Totale generale entrate	previsioni comp.	5.826.644,46	7.366.405,87	6.477.037,00	5.785.93 1,06	7.180.44 7,23
		previsioni di cassa			10.163.980,96		

¹ Si precisa che per l'anno 2014 i dati si riferiscono al bilancio armonizzato degli Enti già sperimentatori.

Spese

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2014	Assestato 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
	Disavanzo di amministrazione						
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza	4.524.261,37	5.648.302,47	4.542.555,60	4.493.203,99	4.497.537,63
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa			6.054.323,05		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza	437.187,36	979.884,43	1.069.700,00	421.000,00	1.804.000,00
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa			1.253.311,23		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza			0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa			0,00		
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza	215.852,08	222.696,68	224.179,90	231.125,57	238.308,10
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa			222.700,00		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza			0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa			0,00		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza	309.769,87	598.151,81	640.601,50	640.601,50	640.601,50
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa			672.895,08		
	Totale generale spese	previsioni competenza	5.487.070,68	7.449.035,39	6.477.037,00	5.785.931,06	7.180.447,23
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa			8.203.229,36		

Le previsioni di cassa vengono formulate sulla base degli incassi e dei pagamenti delle annualità precedenti¹

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, il revisore dei conti *ritiene* congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

¹ Indicare secondo quali modalità vengono previste le entrate le spese del bilancio di cassa del primo esercizio.

EQUILIBRI FINANZIARI

Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2016	2017	2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.501.837,25			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.776.735,50	4.724.379,56	4.735.895,73
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		4.552.555,60	4.493.253,99	4.497.587,63
<i>di cui: - Fondo pluriennale vincolato - Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		224.179,90	231.125,57	238.308,10
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e da principi contabili, che hanno effetto sull'equilibrio <u>ex art. 162, comma 6, Tuel</u>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (**)	(+)		0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.069.700,00	421.000,00	1.804.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1069.700,00	421.000,00	1.804.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
- (***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il revisore dei conti attesta

- di *non aver* rilevato gravi irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2016/2018

Relativamente ai prospetti di cui sopra si rileva che:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'[art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), sono state interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui all'[art. 3, commi 18 e 19](#), della medesima Legge;
- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'[art. 128, del Dlgs. n. 163/06](#), sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione.

Ai fini di una migliore comprensione del nuovo bilancio armonizzato, di cui al [Dlgs. n. 118/11](#), l'Organo di revisione ritiene opportuno, prima di passare all'analisi delle voci di bilancio, fornire alcune informazioni utili a comprendere alcune voci a cui fa riferimento la nuova contabilità armonizzata 2016.

Cassa Vincolata

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 10.6, dispone che l'Ente, monitori l'utilizzo ed il reintegro delle entrate a destinazione vincolata mediante scritture contabili in partite di giro:

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli Enti Locali	E.9.01.99.06.000
Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 Tuel	E.9.01.99.06.001
Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	E.9.01.99.06.002
Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	U.7.01.99.06.000
Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	U.7.01.99.06.001
Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel	U.7.01.99.06.002

Trattandosi di entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.

Al 31 dicembre 2015 non vi sono entrate vincolate.

Risultato d'amministrazione

Al bilancio di previsione è allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015.

La prima parte del prospetto consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione.

La seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, costituita:

1. dalla **quota del risultato di amministrazione accantonata**. Gli accantonamenti dell'avanzo sono il "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" e altri eventuali accantonamenti per passività potenziali;
2. dalla **quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente**, precisando a quali vincoli si fa riferimento, secondo la classificazione prevista dal principio applicato 9.2. L'elenco analitico dei vincoli è riportato nella Nota integrativa, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
3. dalla **quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti**. I fondi destinati a investimento sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
4. l'eventuale **quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza e, quindi, nella misura in cui l'avanzo risulti effettivamente realizzato. Nel caso in cui l'importo della quota libera risulti negativo, si è in presenza di un disavanzo di amministrazione, da recuperare secondo le modalità previste nel principio n. 9.2 della contabilità finanziaria.

L'elenco analitico dei vincoli utilizzati e degli accantonamenti impiegati deve essere riportato nella Nota integrativa, distinguendo gli utilizzi dei vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.

La **quota libera** del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, *solo a seguito dell'approvazione del rendiconto*, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli Enti Locali previsti [dall'art. 193 del Tuel](#)) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'eventuale disavanzo di amministrazione 2015, accertato ai sensi [dell'art. 186 del Tuel](#), è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto.

Il Fondo pluriennale vincolato

Il *Fondo pluriennale vincolato* è un saldo finanziario che consente di verificare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse ed il loro effettivo impiego, evidenziando, nel caso in cui le risorse siano costituite da prestiti, il fenomeno dell'acquisizione di liquidità vincolata destinata a restare inutilizzata anche per periodi di tempo lunghi, nonostante ciò comporti rilevanti oneri finanziari; inoltre consente di rappresentare il procedimento di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che impiegano risorse acquisite anticipatamente dall'ente e richiedono un periodo di tempo ultrannuale di attuazione, evidenziando anche i tempi di impiego delle risorse acquisite per la realizzazione di interventi pluriennali.

L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il Fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente (nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente).

Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei Fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento (sulla base di dati di preconsuntivo) all'importo riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal "*Fondo pluriennale vincolato*".

In allegato al bilancio di previsione è previsto il **Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "*Fondo pluriennale vincolato*" relativo all'anno 2016.**

Tale prospetto partendo dal valore del Fondo presunto al 31 dicembre 2015, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "*Fpv*" ed imputate all'esercizio 2016;
- la quota di "*Fpv*" al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "*Fpv*" previsto al 31 dicembre 2016;

Fpv al 31 dicembre 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all'esercizio 2016	Quota del Fpv al 31 dicembre 2015 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2016 e rinviata all'esercizio 2017	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2017	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all'esercizio 2018	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2016
Euro 692.602,10	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Il revisore dei conti ha verificato che le modalità di calcolo del “Fondo pluriennale vincolato” rispondono a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell’anno 2016 sono previste solamente le spese “esigibili” in quell’esercizio¹.

“Fondo crediti dubbia esigibilità”

L’Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione sono state previste per intero². A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un’apposita posta contabile denominata “Fondo crediti dubbia esigibilità”.

A tale riguardo, il revisore dei conti attesta che l’ammontare del “Fondo crediti dubbia esigibilità” iscritto tra le entrate è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 10.000,00.

Il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 ‘Fondo svalutazione crediti’):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Accantonamento altri fondi³

Il Fondo rischi legali viene incrementato con i seguenti accantonamenti (Missione 20 – Programma 03

Altri fondi):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00

¹ Verificare ad es. che il salario accessorio relativo al 2015 sia imputato all’esercizio 2016 quando sarà effettivamente esigibile.

² Si ricorda che, salvo le eccezioni espressamente previste dal principio contabile, non è più possibile fare accertamenti parziali (legati alla presunta quota di inesigibilità dell’entrata) o accertamenti per “cassa”.

³ Tra gli altri devono essere valutati gli accantonamenti per il ‘Fondo rischi contenzioso’, per le indennità di fine mandato degli amministratori, eventuali accantonamenti per rinnovi contrattuali dei dipendenti, accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 552, della Legge n. 147/13. Verificare se gli accantonamenti rispettano le disposizioni del principio contabile.

Il Fondo spese per indennità di fine mandato viene incrementato con i seguenti accantonamenti (Missione 20 – Programma 03 Altri fondi):

	2016	2017	2018
Accantonamento di parte corrente	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Il revisore dei conti nelle tabelle che seguono evidenzia le entrate e le spese che hanno carattere di eccezionalità e non ripetitivo e che possono influenzare i risultati del bilancio di previsione 2016/2018:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2016	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018
Contributo per rilascio permesso di costruire			
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	10.000,00	0,00	0,00
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali			
Sanzioni al Codice della strada			
Plusvalenze da alienazione			
Altro ¹ _____			
Altro _____			
Altro _____			
Totale			

Spese			
Tipologia	Importo previsto 2016	Importo previsto 2017	Importo previsto 2018
Consultazioni elettorali o referendarie locali	18.000,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati			
Altro ² _____			
Altro _____			
Altro _____			
Totale			

¹ Inserire una riga per ogni ulteriore tipologia di entrata

² Inserire una riga per ogni ulteriore tipologia di spesa.

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO

Il revisore dei conti attesta:

- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'[art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#), dà le seguenti risultanze:

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (Rendiconto anno 2014), ex art. 204, comma 1 del Dlgs. n. 267/00	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.278.103,40
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	209.923,94
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	1.910.996,05
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.399.023,39
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale:	
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente ⁽¹⁾	255.864,82
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del Tuel autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

- che l'Ente, pertanto, *non supera*¹ il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'[art. 204 del Dlgs. n. 267/00](#), così come modificato dall'art. 11-*bis*, comma 1, Legge n. 99/13, ed interpretato secondo quanto disposto dall'[art. 16, comma 11, del Dl. n. 95/12](#)²;
- che le percentuali d'incidenza degli interessi passivi al 31 dicembre per ciascuno degli anni 2014-2015 sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2012-2013, nonché le proiezioni per il successivo triennio 2016-2018, risultano essere le seguenti:

2014	2015	2016	2017	2018
0,880%	0,690%	0,69%	0,69%	0,57%

¹ Cancellare la voce che non interessa.

² Il Dl. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con [l'art. 16, comma 11](#)) che "il comma 1 dell'[art. 204 del Dlgs. n. 267/00](#), si interpreta nel senso che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".

- che l'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito	1.911.065,13	1.655.200,31	1.432.503,63	1.431.020,41	1.199.894,84
Nuovi prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Prestiti rimborsati	255.864,82	222.696,68	224.179,90	231.125,57	238.308,10
Estinzioni anticipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (specificare)					
Altre variazioni +/- (specificare)					
Altre variazioni +/- (specificare)					
Totale fine anno	1.655.200,31	1.432.503,63	1.431.020,41	1.199.894,84	1.161.586,74

- che è prevista la riduzione dell'indebitamento degli Enti Locali a partire dal 2013 ([art. 8, comma 3, Legge n. 183/11](#))¹;
- che gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	40.012,74	33.674,46	33.204,01	32.619,73	26.826,77
Quota capitale	215.852,08	222.696,68	224.179,90	231.125,57	238.308,10
Totale fine anno	255.864,82	256.371,14	257.383,91	263.745,30	265.134,87

- che gli interessi passivi relativi alle eventuali operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni rilasciate dall'Ente, ai sensi dell'[art. 207 del Tuel](#), presentano il seguente ammontare:

2014	2015	2016	2017	2018
40.012,74	33.674,46	33.204,01	32.619,73	26.826,77

- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente *non ha previsto*² stanziamenti per anticipazioni di tesoreria.]
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2016/2018 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente *non ha* in essere e/o in programma operazioni di "project financing", che per gli anni 2016/2018.

Il revisore dei conti ha accertato che nel bilancio 2016 non ci sono somme iscritte al Titolo IV e VI dell'entrata, per accensione di mutui, aperture di credito, cartolarizzazioni, cessioni di crediti e prestiti obbligazionari e le entrate riportate sono destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, rispettando il vincolo previsto in materia di indebitamento [dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione](#).

¹ L'art. 8, della Legge n. 183/11, introduce una serie di disposizioni finalizzate alla riduzione del debito pubblico degli Enti territoriali.

² Cancellare la voce che non interessa

PAREGGIO DI BILANCIO 2016¹

La “*Legge di stabilità 2016*”, in corso di approvazione, prevede nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del pareggio di bilancio secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Pertanto, a partire dall'esercizio 2016 non troverà più applicazione [l'art. 31, della Legge n. 183/11](#) e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno, fermi restando gli adempimenti relativi alla certificazione ed al monitoraggio del Patto 2015 ed all'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità relativamente agli anni 2015 e precedenti.

Anno 2016

“Regole di finanza pubblica”

(art. 35 del Disegno di legge denominato “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (‘Legge di stabilità 2016’)”)

Soggetti coinvolti
1) Comuni, Province, Città metropolitane ²
Calcolo dell'Obiettivo
Prima fase
Gli Enti di cui al punto 1) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, così come specificate nella successiva tabella denominata “ <i>Determinazione del saldo finanziario di competenza</i> ” (art. 35, comma 3, “ <i>Ddl. stabilità 2016</i> ”).
Seconda fase
L'obiettivo “ <i>zero</i> ” può subire variazioni, per gli anni 2016 e 2017, in virtù degli effetti (eventualmente) generati dall'applicazione (negli anni 2014 e 2015) dei vecchi “ <i>Patti orizzontali</i> ”. All'uopo sono presi a riferimento l'art. 1, comma 141, della Legge n. 220/10 , l'art. 1, comma 483, della Legge n. 190/14 e l'art. 4-ter, comma 7, del Dl. n. 16/12 , convertito con modificazioni, dalla Legge n. 44/12 (art. 35, comma 1).
Terza fase
Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a ridurre l'obiettivo “ <i>zero</i> ” per consentire un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, alla condizione che rimanga inalterato il saldo complessivo a livello regionale. Affinché ciò accada è necessario che i restanti Enti Locali della Regione interessata aumentino l'obiettivo per un importo equivalente, oppure che la stessa Regione assorba nel proprio vincolo di finanza pubblica l'allentamento dell'obiettivo concesso alle Amministrazioni del proprio territorio. Agli Enti Locali che hanno ceduto spazi finanziari nell'anno è riconosciuta una diminuzione dell'obiettivo nel biennio successivo, per un valore commisurato agli spazi finanziari ceduti e sempreché il saldo complessivo a livello regionale rimanga inalterato. Invece, agli Enti che hanno acquisito spazi finanziari nell'anno dai loro confratelli è attribuito un

¹ Nel presente paragrafo e in quelli successivi abbiamo ritenuto opportuno, già da adesso, riportare considerazioni in merito al nuovo strumento di controllo della spesa pubblica: il “pareggio di bilancio”, introdotto con il Ddl. *stabilità per il 2016* (in corso di approvazione in Parlamento) in sostituzione del “Patto di stabilità interno”. In merito proponiamo un confronto fra i due diversi istituti.

² Con riferimento alle Province di Trento e Bolzano per gli anni 2016 e 2017 resta fermo la disciplina del Patto di stabilità prevista [dall'art. 1, comma 454 e seguenti della Legge n. 228/12](#), così come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato (art. 35, comma 20, del Disegno di legge denominato “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)*”).

aumento dell'obiettivo nel biennio successivo, per un importo corrispondente agli spazi finanziari acquisiti.

La stanza di compensazione dei saldi finanziari deve essere tale che ogni anno la *“somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero”*.

Per conoscere la concreta attuazione del meccanismo testé descritto si rinvia alla lettura della relativa disciplina, che è stata pensata per sfruttare al massimo le capacità finanziarie degli Enti Locali. Tanto è vero che la procedura consta di due fasi da portare a termine, la prima, entro il 30 aprile, la seconda, entro il 30 settembre.

Qualora gli spazi finanziari attribuiti non siano utilizzati per impegni in conto capitale, gli stessi non possono concorrere alla diminuzione dell'obiettivo *“zero”* (art. 35, comma 16).

“Determinazione del saldo finanziario di competenza”

Il saldo finanziario per verificare il rispetto dell'obiettivo è calcolato, in termini di competenza, avendo a riferimento (rispetto allo schema di bilancio armonizzato) la differenza tra **entrate finali** dei Titoli I, II, III, IV e V e **spese finali** dei Titoli I, II, III. Solo per il 2016, *“nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento”*.

A partire dall'esercizio 2016, gli Enti Locali saranno tenuti ad allegare al bilancio di previsione un Prospetto obbligatorio *“... contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto ... [dell'obiettivo]”*. Nel Prospetto non saranno presi in considerazione gli *“... stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione”*.

Ciò stante, rileva che nel nuovo saldo finanziario di competenza non viene conteggiato lo stanziamento relativo al *“Fondo crediti di dubbia esigibilità”* (*“Fcdè”*). Fattispecie che facilita il raggiungimento dell'obiettivo *“zero”*.

Per l'anno 2016, non si considerano nel saldo finanziario di competenza *“le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito”*.

Vale la pena precisare che l'esclusione di cui sopra trova vigenza (nel limite massimo di Euro 500 milioni) alla condizione che al ns. Paese vengano riconosciuti a livello europeo i correlati margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione.

Comunque, gli Enti Locali che intendono acquisire spazi finanziari per sostenere interventi di edilizia scolastica, sono tenuti a darne comunicazione (nel termine del 1° marzo 2016) alla apposita Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità dalla stessa stabilite nel proprio sito istituzionale.

Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo l'ordine prioritario indicato nel comma 6 dell'art. 35 citato.

Ove la domanda di spazi finanziari risultasse superiore rispetto all'offerta, *“l'agevolazione”* verrebbe ridotta in misura proporzionale alle singole richieste.

Ad un Dpcm., da emanarsi entro il 15 aprile 2016, è affidato il compito di individuare gli Enti Locali beneficiari, nonché l'importo che va escluso dal calcolo delle spese finali rilevanti per il vincolo di finanza pubblica in parola.

Dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi di pareggio di bilancio risultano così conseguibili:

anno	saldo di competenza previsto
2016	242.179,90
2017	249.125,57
2018	56.308,10

Ai fini della verifica del rispetto del saldo gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi "Finanziari" e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di Stabilità interno.

Anno 2015 **"Patto di stabilità interno"**

Soggetti coinvolti
1) Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti situati nei territori delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna;
2) Città metropolitane e Province, nonché Comuni della stessa dimensione demografica di cui sopra che però sono diversamente ubicati (salvo che, per questi ultimi, non sia altrimenti previsto) ¹ .

Calcolo dell'obiettivo programmatico
Prima fase
<p>I Comuni richiamati al punto 1), assumono, nell'anno 2015, gli obiettivi finanziari di Patto singolarmente indicati nella Tabella 1, allegata al Dl. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 (c.d. obiettivi "lordi"). Ciò in virtù della preventiva intesa sulla ridefinizione degli obiettivi del Patto di stabilità interno sancita nella seduta del 19 febbraio 2015 della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, intesa che è stata per l'appunto recepita in via legislativa dall'art. 1, comma 1, del citato Decreto-legge.</p> <p>Poiché nella ridetta intesa è stato previsto che l'obiettivo "lordo" del singolo Comune va depurato del "Fcd_e imputato in bilancio", il secondo periodo dell'art. 1, comma 1, del Dl. n. 78/15 menzionato ha conseguentemente sancito che:</p> <ul style="list-style-type: none">- "ciascuno dei predetti obiettivi [cioè ognuno di quelli indicati nella Tabella 1 allegata al citato Decreto] è ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità" ["Fcd_e"]". <p>Così operando, ogni Comune "passa" dall'obiettivo "lordo" a quello "netto", distinguendo quanta parte della Manovra sarà a suo carico come "avanzo" di Patto e quanta parte della stessa graverà nel suo bilancio sotto forma di contrazione della spesa corrente (contrazione che è funzionale alla dimensione dello stanziamento relativo al "Fcd_e").</p> <p>Comunque, per pervenire all'obiettivo "netto", il Paragrafo 3.3., del Dm. Mef n. 52518/15, precisa che rilevano i valori degli accantonamenti annuali del "Fcd_e" stanziati nella "Missione 20, Programma 02, Titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell'allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lett. a), del comma 1 dell'art. 11 del Dlgs. n. 118/11".</p> <p>Quindi, per i Comuni indicati al punto 1) il saldo obiettivo del Patto di stabilità interno assume differente valore se lo stanziamento relativo al "Fcd_e" subisce variazioni in corso d'anno. Tale evenienza comporta, per le Civiche Amministrazioni in parola, l'obbligo di aggiornare il Modello d'individuazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno, che tutti gli Enti sono tenuti a trasmettere mediante il sistema <i>web</i> della Ragioneria generale dello Stato nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione nella G.U. del Decreto Mef deputato a definire il Modello medesimo (nel 2015, la scadenza "de qua" è spirata lo scorso 24 agosto, tenuto presente che il relativo Dm. Mef n. 52518/15 è stato pubblicato in G.U. il 10 luglio 2015)².</p> <p>Per i Comuni interessati dalla citata intesa, gli obiettivi "lordi" assegnati hanno carattere definitivo.</p> <p>Gli Enti di cui al punto 2) procedono alla determinazione del saldo obiettivo applicando alla media</p>

¹ Cfr. Paragrafo 1 del Dm. Mef n. 52518/2015.

² Sul punto Cfr. paragrafo 1 del Dm. n. 52518/15 e art. 31, comma 19, della Legge n. 183/11.

della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012, “... così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le Province [e le Città metropolitane] le percentuali sono pari a ... a 17,20% per l'anno 2015 ...;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti [nonché per quelli con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti] le percentuali sono pari a ... a 8,60% per l'anno 2015 ...” ([art. 31, comma 2, della Legge n. 183/11](#)).

Le Città metropolitane, le Province e i Comuni non indicati nella [Tabella 1 allegata al citato Dl. n. 78/15](#), devono tener conto:

- che le percentuali da applicare nell'anno 2015 alla spesa corrente (come sopra viste) possono essere modificate “... sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisite con specifico monitoraggio ...”.

Seconda fase

Per le Civiche Amministrazioni elencate nella [Tabella 1, allegata al Dl. n. 78/15](#) menzionato, il saldo obiettivo determinato secondo le indicazioni della Fase che precede è diminuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato Decreto, in funzione degli spazi finanziari che vengono attribuiti (a seguito di apposita richiesta) per il sostenimento delle spese concernenti le seguenti fattispecie:

a) spese afferenti eventi calamitosi per i quali è stato deliberato e risulta vigente al 20 giugno 2015 lo Stato di emergenza, ai sensi [dell'art. 5, della Legge n. 225/92](#), e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli di messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la bonifica dei siti contaminati dall'amianto;

b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, con specifico riferimento alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto;

c) spese concernenti l'esercizio delle funzioni di Ente capofila;

d) spese dovute per Sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio (Cfr. Paragrafo 3.2 del Dm. Mef n. 52518/15).

Per le Province e le Città metropolitane, il saldo obiettivo determinato secondo le indicazioni della Fase 1, è diminuito “... di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al [comma 2 dell'art. 14 del Dl. n. 78/10](#)” ([art. 31, comma 4, della Legge n. 183/11](#)). Ciò trova vigenza anche per i Comuni non interessati dalla menzionata Intesa 19 febbraio 2015 (Cfr. ultimo periodo Paragrafo 3 del Dm. Mef n. 52518/15).

Terza fase

Una volta determinato il saldo obiettivo secondo le Fasi 1 e 2, occorre considerare le possibili variazioni che allo stesso possono derivare dall'applicazione delle norme concernenti i c.d. “*Patti di solidarietà*” fra Enti territoriali.

Di seguito si riporta una Tavola sinottica relativa ai “*Patti di solidarietà*”:

Tipo di Patto di solidarietà	Note	Disciplina
“ <i>Patto regionale</i> ” (include sia la flessibilità verticale che orizzontale)	È appena il caso di specificare che l'art. 1, comma 479, della Legge n. 190/14 ha disapplicato la disciplina relativa al “ <i>Patto regionale verticale</i> ” e al “ <i>Patto regionale orizzontale</i> ”, che è rinvenibile nell'art. 1, commi da 138 a 142, della Legge 220/10 . Tale disciplina rimane però vigente limitatamente alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano.	Art. 1, commi da 479 a 483, della Legge n. 190/14
“ <i>Patto regionale incentivato</i> ”		Art. 1, commi da 484 a 488, della Legge n. 190/14
“ <i>Patto orizzontale nazionale</i> ”	Posto che i maggiori spazi finanziari acquisiti nell'anno di riferimento devono essere utilizzati solamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale; al Rappresentante legale, al Responsabile del Servizio “ <i>Finanziario</i> ” e all'Organo di revisione economico-finanziario è affidato il compito di attestare - per il tramite della certificazione ex art. 31, comma 20, della Legge n. 183/11 -	Art. 4-ter, comma 6, del Dl. n. 16/12 , convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/12

	che i maggiori spazi finanziari di cui sopra sono stati utilizzati per pagare i citati residui.	
--	---	--

Quarta fase

In quest'ultima fase, gli obiettivi del Patto di stabilità interno calcolati secondo le fasi precedenti possono subire variazioni per effetto dell'applicazione, sia [dell'art. 1, comma 122, della Legge n. 220/10](#), sia [dell'art. 31, commi 6-bis e 6-ter, della Legge n. 183/11](#).

Determinazione del saldo finanziario di competenza mista

Il saldo finanziario (tra entrate finali e spese finali) determinato in termini di competenza mista - quale parametro di riferimento per verificare il rispetto dell'obiettivo annuale da parte delle Province, delle Città metropolitane e di tutti i Comuni soggetti al Patto di stabilità interno - *“... è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo”* ([art. 31, comma 3, della Legge n. 183/11](#)). Affinché il Patto di stabilità interno possa dirsi rispettato, nell'anno di riferimento deve verificarsi la seguente condizione: la differenza tra saldo finanziario di competenza mista e il saldo obiettivo deve essere positiva o uguale a zero.

L'art. 1, comma 490, della Legge n. 190/14, nel modificare il [comma 3, del citato art. 31](#), ha previsto che nel calcolo del ridotto saldo di competenza mista rilevano (come poste contabili peggiorative dello stesso) anche *“... gli stanziamenti di competenza [di parte corrente] del 'Fcdé' ...”*.

Sulla determinazione del saldo finanziario di competenza mista, occorre altresì precisare che il valore dell'accantonamento al *“Fcdé”* che si considera nel calcolo del predetto saldo (in aumento delle spese correnti, anche se tale accantonamento non determina impegni di spesa) è il seguente:

- il valore aggiornato all'ultima variazione di bilancio intervenuta, così come riportato nel bilancio armonizzato alla Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza (Cfr. Paragrafo B.2.2 del Dm. Mef n. 52505/15)¹.

Andando nel dettaglio, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è determinato dalla somma algebrica degli importi risultanti dalle seguenti differenze (con riferimento al bilancio di cui [al Dpr. n. 194/96](#)):

- differenza tra l'ammontare degli Accertamenti (Titoli I, II e III dell'Entrata) [a cui occorre aggiungere *“... l'importo definitivo del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente' iscritto tra le entrate del bilancio di previsione al netto dell'importo definitivo del 'Fondo pluriennale di parte corrente' iscritto tra le spese del medesimo bilancio di previsione”* (Cfr. Paragrafo B.2.2 del Dm. Mef n. 52505/15)²] e l'ammontare degli Impegni (Titolo I della Spesa) [a cui occorre aggiungere l'importo dell'Accantonamento al *“Fcdé”* di cui sopra];
- differenza tra incassi (Titolo IV dell'Entrata, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti) e pagamenti (Titolo II della spesa, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti).

Orbene, da quanto sopra viene in evidenza che gli accertamenti di parte corrente devono essere adeguati all'utilizzo del *“Fondo pluriennale vincolato di parte corrente”*.

Il Paragrafo 2, del Dm. Mef n. 52518/15, specifica che fra le poste contabili rilevanti ai fini del calcolo del saldo finanziario di competenza mista non rileva l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione, così come il fondo (o deficit di cassa). Mentre il Dm. Mef n. 52505/15, al Paragrafo B.1 (e suoi sotto paragrafi) enuclea le tipologie di entrate e di spese che, *“... al fine di evitare che i vincoli del Patto rallentino gli impegni e i pagamenti per interventi considerati prioritari e strategici, nonché per correggere eventuali effetti anomali che potrebbero determinarsi sui saldi di cassa a causa del non allineamento temporale tra entrata e spesa ...”*, sono state escluse per via legislativa dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno.

¹ Di questo devono tener conto anche gli Enti che nel 2015 utilizzano il bilancio di cui al [Dpr. n. 194/96](#) con funzione autorizzatoria.

² Il citato Paragrafo B.2.2 precisa inoltre che *“(f) in sede di monitoraggio finale ai fini del rispetto del Patto dovranno essere calcolati gli importi del 'Fondo pluriennale vincolato di parte corrente', registrati rispettivamente in entrata e in uscita nel rendiconto di gestione”*.

Detto questo, val quanto precisare che:

- il “Fondo pluriennale di parte corrente” da considerare nel calcolo del saldo finanziario di competenza mista è quello “... determinato al netto delle entrate escluse dal Patto di stabilità interno” (Cfr. Paragrafo B.2.2 del Dm. Mef n. 52505/15).

Bilancio di previsione 2015

È necessario evidenziare che gli Enti “pattizzati” devono approvare il bilancio di previsione “iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno” ([comma 18, del citato art. 31](#)).

PATTO DI STABILITA'¹²³ **VINCOLI PER L'ESERCIZIO 2016**

Il revisore dei conti ricorda che la disciplina 2016 sul Patto di stabilità interno degli Enti Locali trova riferimento [nell'art. 31, della Legge n. 183/11](#), come modificato ed integrato dalla [Legge n. 190/14](#) (“Legge di stabilità 2015”). Sono soggetti alla disciplina sul Patto di stabilità tutte le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012 risultante dai certificati di conto consuntivo, per gli anni dal 2015 al 2018, le seguenti percentuali: per le Province le percentuali sono il 17,20% per l'anno 2015 e il 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018; per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti le percentuali sono il 8,60% per l'anno 2015 e il 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo. Nel saldo rilevano gli stanziamenti di competenza del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”.

Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli Enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore come sopra individuato, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui all'[art. 14, comma 2, del Dl. n. 78/10](#).

Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale di pari importo. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui sopra, gli Enti Locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine del 30 aprile, le Regioni comunicano agli Enti Locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla Regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Le Regioni entro il 15 settembre possono procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti Enti Locali della Regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della Regione stessa. Ogni Regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi Enti Locali i nuovi obiettivi di saldo

¹ Il Patto di stabilità interno, per l'anno 2016, si applica esclusivamente a Province e Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

² Per maggiori approfondimenti riguardo al controllo dei revisori riguardo al Patto di stabilità interno, il Centro Studi Enti Locali Srl ha predisposto il manuale “Le schede di lavoro per i principali adempimenti del revisore di un Ente Locale”.

³ In caso di approvazione del bilancio di previsione anteriormente all'approvazione della Legge di stabilità 2016.

assegnati e al Mef, con riferimento a ciascun Ente Locale e alla regione stessa. Agli Enti Locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli Enti Locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

Il bilancio di previsione degli Enti Locali deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo. A tale fine, gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno le Province e i Comuni trasmettono semestralmente al Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con apposito Decreto.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, gli Enti sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Mef - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno, si applicano le sole sanzioni in tema di spesa di personale. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'Ente Locale della certificazione, il revisore, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi 30 giorni. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno sono sospese. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'Ente Locale è tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del Patto di stabilità interno.

Ricordiamo le sanzioni per l'Ente Locale che non consegue l'obiettivo del Patto di stabilità interno da applicarsi nell'anno successivo:

- riduzione del "Fondo sperimentale di riequilibrio" o del "Fondo perequativo" in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- impossibilità d'impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- impossibilità a ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'[art. 82, del Tuel](#), con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli Enti Locali che si configurano elusivi delle regole del Patto di stabilità interno sono nulli. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del Patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Tutto ciò premesso, il revisore dei conti dà atto che il Bilancio di previsione 2016 ed il Bilancio pluriennale 2016/2018 rispettano¹ i vincoli di finanza pubblica relativi al Patto di stabilità interno, come evidenziato nel Prospetto redatto dal Responsabile dei “Servizi Finanziari”¹ dell’Ente ed allegato al bilancio di previsione.

Inoltre, il revisore dei conti attesta che non sono previsti nel 2016 pagamenti e/o realizzazione di opere per investimenti pubblici, ad opera di un Organismo partecipato direttamente e/o indirettamente, indicati nel Piano delle opere pubbliche dell’Ente approvato.

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI² **ENTRATE TRIBUTARIE³⁴**

Iuc (Imposta unica comunale)

La Legge n. 147/13, (“*Legge di stabilità 2014*”), al [comma 639](#) istituisce l’Imposta unica comunale (Iuc) basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali. La Iuc è composta dall’Imu, la Tasi (disciplinata dai [commi da 669 a 679](#)) e la Tari (disciplinata dai [commi da 641 a 668](#)).

Il revisore dei conti prende preliminarmente atto che l’Ente con Deliberazione n. 06 del 02.03.2012, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 23.06.2014, che l’Ente con Deliberazione n. 12 del 19.05.2014, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili e che l’Ente con Deliberazione n. 22 del 23.06.2014, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti.

Imposta municipale propria – Imu

Il revisore dei conti ricorda che [l’art. 13, del Dl. n. 201/11](#) disciplina la normativa relativa all’Imposta municipale propria. In proposito, si segnala che:

- l’aliquota base è dello 7,6%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l’abitazione principale⁵ (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze⁶ è prevista una aliquota ridotta dello 4%, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2%. Per l’abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta) da rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a questa finalità. Per gli

¹ Tale prospetto del Patto di stabilità allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, deve esser elaborato con la collaborazione del Settore Tecnico, che deve comunicare la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del Titolo II, dopo l’analisi dei pagamenti degli stati d’avanzamento di lavori già autorizzati e dei pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2015/2017, avendo riguardo al cronoprogramma dei lavori pubblici e tenuto conto delle opere programmate in conto capitale e stanziare nel bilancio.

² Segnaliamo che in materia di riscossione ed accertamento delle entrate la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – ha redatto apposite Linee guida con lo scopo di fornire approfondimenti e suggerimenti per gli operatori degli Enti Locali.

³ Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione delle entrate, il Centro Studi Enti Locali ha predisposto il manuale “Le schede di lavoro per i principali adempimenti del revisore di un Ente Locale”.

⁴ Per il ripristino degli equilibri di bilancio, l’Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, anche in deroga all’[art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06](#), che prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ([art. 1, comma 444, della Legge 29 dicembre 2012, n. 228/12](#) - “*Legge di stabilità 2013*”).

⁵ I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i Euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari l’agevolazione si applica ad una sola unità.
- a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso ([art. 9-bis, Dl. n. 47/14](#)).

⁶ Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

immobili assegnati dagli Iapc o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

- dall'Imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di cui [all'allegato 0A, al Dl. n. 4/15](#), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui [all'art. 1, del Dlgs. n. 99/04](#), iscritti nella previdenza agricola, determinata con le ordinarie regole previste [dall'art. 13, comma 8-bis, del Dl. n. 201/11](#), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200. Qualora il Comune sia considerato come parzialmente delimitato, la detrazione spetta solamente per la parte del territorio individuata ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sono soggetti all'Imposta limitatamente alla parte che eccede Euro 6.000 con le seguenti riduzioni:
 - o del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 6.000 e 15.500;
 - o del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 15.500 e 25.500;
 - o del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore tra Euro 25.500 fino a 32.000;
- la base imponibile dell'Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
 - o fabbricati di interesse storico o artistico;
 - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le suddette condizioni;
- l'Imposta non si applica:
 - o alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
 - o alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di Sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - o all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - o ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - o ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - o ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
 - o ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui [all'Allegato A della Legge n. 448/01](#);
 - o ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui [all'art. 1 del Dlgs. n. 99/04](#), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui al sopra citato elenco Istat;
 - o le esenzioni per i terreni agricoli si applicano anche qualora essi vengano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a Iap di cui [all'art. 1, del Dlgs. n. 99/04](#), iscritti nella previdenza agricola.

L'Organo di revisione prende atto che la previsione complessiva del gettito Imu 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: anno 2016: € 1.650.000,00 anno 2017: € 1.640.000,00 e anno 2018: € 1.640.000,00 e ritiene che il gettito Imu previsto per l'esercizio 2016-2018 risulta *in linea* con quanto riscosso e/o accertato nell'anno precedente.

Tenuto conto delle predette motivazioni, il revisore dei conti *ritiene*³ congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

Il revisore dei conti ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con Regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- a partire dal 2015 all'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero, la Tasi è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del Dl. 47/14](#)).

Il revisore dei conti prende atto che la previsione complessiva del gettito Tasi 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: anno 2016: € 230.000,00, anno 2017: € 230.000,00 e anno 2018: € 230.000,00.

Tenuto conto delle predette motivazioni, il revisore dei conti, verificato che le modalità di applicazione della Tasi rispondono a quanto previsto dal dettato normativo, ritiene³ congrua la previsione iscritta in bilancio.

Tassa sui rifiuti - Tari

Il revisore dei conti ricorda:

- ai sensi [dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13](#) (“*Legge di stabilità 2014*”), il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui [all'articolo 1117 del codice civile](#) che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento ditali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel [Dpr. n. 158/98](#), salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa alle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del “*chi inquinava paga*”);
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- a decorrere dall'anno 2016, ai sensi [dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/13](#), nella determinazione dei costi del servizio, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
- sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico

occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedano o abbiano al dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;

- o con regolamento il Comune può prevedere:
 - agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
 - le modalità di applicazione della Tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

L'unità immobiliare non locata posseduta da cittadini residenti all'estero la Tari è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi ([art. 9-bis, del Dl. 47/14](#)).

In merito alla Tari, il revisore dei conti:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2016-2018, iscritta in bilancio, è quantificata come segue: anno 2016: € 827.000,00, anno 2017: € 825.000,00 e anno 2018: € 825.000,00.
- considerata la novità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2016-2018, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

Il revisore dei conti ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondano a quanto previsto dal dettato normativo e *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

Addizionale comunale Irpef

Il revisore dei conti:

- ricordato che con la sostituzione dell'[art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98](#), disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una "soglia di esenzione" in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito www.finanze.it del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività";
- tenuto conto che negli anni l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

Anno 2013 Aliquota 0,6 % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2014 Aliquota 0,6 % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2015 Aliquota 0,6 % <i>(previsione assestata)</i>	Anno 2016 Aliquota 0,6% <i>(previsione)</i>	Anno 2017 Aliquota 0,6 % <i>(previsione)</i>	Anno 2018 Aliquota 0,6 % <i>(previsione)</i>
Euro 215.000,00	Euro 195.000,00	Euro 195.000,00	Euro 200.000,00	Euro 193.483,83	Euro 210.000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, il revisore dei conti *ritiene* congrua la previsione iscritta in Bilancio.

Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	55.000,00	67.460,00	5.000,00	0,00	0,00
Accertamento	136.012,27	67.460,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	136.012,27	64.957,65	-----	-----	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2016 per contributo per recupero evasione hanno subito la seguente evoluzione:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2015	0,00
Riscossioni in conto residui – anno 2015	0,00
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	0,00
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2015	0,00

“Fondo di solidarietà comunale”

L'[art. 1, comma 380, lett. b\) della Legge n. 228/12](#), stabilisce che il “Fondo di solidarietà comunale” sia alimentato con una quota dell'Imu, di spettanza dei comuni, di cui [all'art. 13 del Dl. n. 201/11](#), definita con Dpcm., su proposta del Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e Autonomie locali;

Inoltre, [l'art. 1, comma 380, lett. f\), della Legge n. 228/12](#), dispone che sia riservato allo Stato il gettito dell'Imu di cui [all'art. 13 del Dl. n. 201/11](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista [dall'art. 13, comma 6, primo periodo](#), e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Detta riserva non si applica, altresì, ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'Elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, assoggettati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Imu ai sensi [dell'art. 9, comma 8, del Dlgs. n. 23/11](#).

Deve essere poi considerato che [l'art. 1, comma 380-ter, lett. a\), della Legge n. 228/12](#), in virtù del quale per le medesime finalità di cui al [comma 380](#) per gli anni 2015 e successivi, la dotazione del “Fondo di solidarietà comunale” è pari a Euro 6.547.114.923,12, comprensivi di Euro 943 milioni quale quota del gettito di cui alla lett. f), del precedente [comma 380](#).

La dotazione del predetto “Fondo” per ciascuno dei predetti anni è assicurata per Euro 4.717,9 milioni attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni e che, corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;

Al fine d'incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, una quota del “Fondo di solidarietà comunale”, non inferiore, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a Euro 30 milioni, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle Unioni di comuni ai sensi [dell'art. 53, comma 10, della Legge n. 388/00](#), e una quota non inferiore a Euro 30 milioni è destinata, ai sensi [dell'art. 20, del Dl. n. 95/12](#), ai Comuni istituiti a seguito di fusione.

[L'art. 1, comma 380-ter, lett. b\), della Legge n. 228/12](#), per il quale per le medesime finalità di cui al comma 380, con Dpcm., da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del “Fondo di solidarietà comunale”, tenendo anche conto, per i singoli Comuni:

1) di quanto previsto dai nn. 1), 4), 5) e 6) della lett. d), del comma 380, vale a dire rispettivamente:

- degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lett. a) ed f) del precedente [comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12](#);

- della dimensione del gettito dell'Imu ad aliquota di base di spettanza comunale;
 - della diversa incidenza delle risorse soppresses di cui [alla lett. e\), del comma 380, dell'art. 1, della Legge n. 228/12](#), sulle risorse complessive per l'anno 2012, per quanto attiene ai soppressi “Fondo sperimentale di riequilibrio” e trasferimenti erariali a favore dei Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna;
 - delle riduzioni di cui [all'art. 16, comma 6, del Dl. n. 95/12](#);
- 2) della soppressione dell'Imu sulle abitazioni principali e dell'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili;
- 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota di base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.
- Infine [l'art. 1, comma 380-ter, lett. c\), della Legge n. 228/12](#), prevede che in caso di mancato accordo, il Dpcm. è comunque emanato entro i 15 giorni successivi.

A decorrere dal 2016, [il Dl. n. 78/15](#) stabilisce che il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo di ogni anno, eroghi ai Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, una somma pari all'8% degli importi di riferimento per ciascun Comune risultanti dai dati pubblicati sul sito *internet* del Ministero dell'Interno alla data del 16 settembre 2014. Tale acconto deve essere contabilizzato nei bilanci comunali a titolo di riscossione di Imu.

Entro il 1° giugno di ogni anno, il Ministero dell'Interno comunica all'Agenzia Entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli Comuni in misura pari all'importo di cui al predetto comma 1. L'Agenzia delle Entrate procede a trattenere le relative somme, per i Comuni interessati, dall'Imu riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui [all'art. 17, del Dlgs. n. 241/97](#). Gli importi recuperati dall'Agenzia delle Entrate sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per il reintegro del “Fse” nel medesimo anno.

Il revisore dei conti prende atto delle seguenti modalità di determinazione del “Fondo di solidarietà comunale” 2016: indicazioni riportate sul sito della finanza locale per gli anni 2014 e 2015.

TRASFERIMENTI

Trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici

Il revisore dei conti dà atto

- che sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 502.850,00, tenuto conto¹:
- che i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11](#)):
 - ☐ di quanto già comunicato dalla Regione;
- che [l'art. 13, comma 17, del Dl. n. 201/11](#), prevede, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, che all'incremento dell'entrata ad aliquota di base, in conseguenza dell'anticipazione sperimentale dell'Imu, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sul “Fondo sperimentale di riequilibrio” e sul “Fondo perequativo”.

Tenuto conto di quanto sopra, il revisore dei conti ritiene² congrua la previsione iscritta in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero

¹ Contrassegnare e completare la voce che interessa

² Cancellare la voce che non interessa.

dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;

- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” ([art. 208, Dlgs. n. 285/92](#))

Le previsioni per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi 2014-2015:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Accertamento	500.000,00	550.000,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	528.118,49	502.812,53	-----	-----	-----

La parte vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Spesa corrente	250.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Spesa per investimenti			-----	-----	-----

Per l'anno 2016, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 23 del 02.03.2016¹, e *rispetta*² il vincolo di destinazione previsto dalle norme dell' art. 208 del codice della strada.

Il revisore dei conti dà atto che:

- l'entrata in questione è *stata*² altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'[art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/00](#), per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al “Codice della Strada” è *stata*¹ destinata per interventi previsti dall'[art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/92, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/10](#).

Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali

Il revisore dei conti dà atto che il gettito delle entrate derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie per l'anno 2016, che sono state approvate dalla Giunta con le Deliberazioni di seguito elencate e che costituiscono allegato obbligatorio del presente bilancio:

¹ In base all'[art. 208, del Dlgs. n. 285/92](#).

² Cancellare la voce che non interessa

³ In riferimento alla destinazione vincolata delle sanzioni al ‘Codice della Strada’ segnaliamo la Deliberazione 15 settembre 2010, n. 104, della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana.

- Deliberazione n.25 del 02.03.2016 avente per oggetto: approvazione deliberazione tariffe area affari generali;
- Deliberazione n.26 del 02.03.2016 avente per oggetto: approvazione aliquote d' imposta, tariffe e prezzi pubblici in vigore per l' anno 2016;

Interessi attivi

Il revisore dei conti dà atto che la previsione in ordine alla predetta entrata è stata calcolata tenendo presenti²:

- ❑ gli interessi attivi sulle somme rimaste da somministrare su mutui passivi, che alla data di predisposizione delle presente Relazione ammontano complessivamente a Euro 19.884,44;
- ❑ le disposizioni in materia di misura degli interessi passivi per ritardato/omesso versamento tributi, di cui all'[art. 1, comma 165, della Legge n. 296/06 \("Finanziaria 2007"\)](#);

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI¹

Il revisore dei conti dà atto che l'Ente Locale nel prevedere le spese correnti per l'esercizio 2016:

- *ha*² tenuto conto delle norme in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'[art. 6, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- *ha*² tenuto conto di quanto disposto in materia di razionalizzazione e risparmi di spesa, dall'[art. 8, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10;
- *ha*² tenuto conto di quanto disposto in materia di riduzione di spesa per acquisto di beni e servizi dall'[art. 1, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12.

Per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, il revisore dei conti, *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Spesa per il personale

Il revisore dei conti, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11](#)), dà atto che la spesa del personale è stata calcolata:

- *tenendo* conto delle previsioni incluse nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale, i quali devono essere improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[art. 39, comma 19, della Legge n. 449/97](#);

(per gli Enti assoggettati al Patto di stabilità)

- *tenendo* conto di quanto disposto dall'art. 76, comma 4, del Dl. n. 112/08 (rispetto del Patto di stabilità interno);
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/06](#);
- *tenendo* conto che gli Enti Locali, assoggettati al rispetto del Patto di stabilità, devono assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti ([art. 1, comma 557, lett. a, Legge n. 296/06²](#)).

¹ *Contrassegnare e completare le voci che interessano.*

¹ *Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione della spesa, il Centro Studi Enti Locali Srl ha predisposto il manuale "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del Revisore di un Ente Locale".*

² *In proposito, si veda Corte dei conti Sezione Autonomie - Delibera n. 27/2015.*

Verifica rispetto del limite di cui all'[art. 1, comma 557 \(o comma 562\) della Legge n. 296/06](#):

spesa impegnata o prevista¹	Spesa media 2011/2012/2013	Previsione assestata 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Spese personale (int. 01)	941.249,31	953.857,80	946.558,87	946.558,87	946.558,87
Altre spese personale (int. 03)	2.266,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Irap (int. 07)	69.920,33	47.837,07	61.100,00	61.100,00	61.100,00
Altre spese rimborso per convenzione segretario comunale	37.385,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale spese personale (A)	1.050.821,46	1.042.194,87	1.048.158,87	1.048.158,87	1.048.158,87
- componenti escluse (B)	121.792,84	122.000,00	119.749,10	119.749,10	119.749,10
Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	929.028,62	920.194,87	928.409,77	928.409,77	928.409,77

Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato l'Ente ha programmato di non effettuare assunzioni nel triennio 2016-2018, come risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 31.12.2015 ².

In caso di programmazione di eventuali nuove assunzioni, l'Ente *ha* adottato il "Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità" ([art. 48, comma 1, Dlgs. n. 198/06](#)).

Il revisore dei conti evidenzia nella seguente Tabella il numero dei dipendenti suddiviso per categorie ed i principali indicatori relativi al personale.

Personale al 31 dicembre³	2015 posti in dotazione organica	2015 personale in servizio	2016 Personale in servizio (programmazione)	2016 personale in servizio (previsione)	2017 Personale in servizio (programmazione)	2017 personale in servizio (previsione)	2018 Personale in servizio (programmazione)	2018 personale in servizio (previsione)
dirigenti a tempo determinato								
personale a tempo indeterminato	32	29	28	28	28	28	28	28
personale a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale dipendenti (C)	32	29	28	28	28	28	28	28
costo medio del personale (A/C)	32.838,17	36.235,22	37.529,34	37.529,34	37.529,34	37.529,34	37.529,34	37.529,34

¹ Per individuare le componenti della spesa di personale da includere ai fini del calcolo del contenimento della stessa si ritiene ancora corretto utilizzare le indicazioni fornite dal Mef con [Circolare 17 febbraio 2006, n. 9](#), e quelle fornite dalla [Corte dei conti, Sezione Autonomie, con Deliberazione n. 16/09](#).

² Si indichi il riferimento alla Deliberazione della Giunta comunale con cui è stata approvata la programmazione triennale di fabbisogno del personale.

³ Il numero dei lavoratori deve essere riportato ad anno intero ed ad orario contrattuale pieno.

Nuovo adempimento per i Revisori in materia di spesa di personale

[L'art. 3, comma 10-bis, del Dl. n. 90/14](#) convertito con Legge n. 114/14, ha previsto che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni inserite nello stesso art. 3 da parte degli Enti Locali venga certificato “*dai Revisori dei conti nella Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell'Interno. Con la medesima Relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del presente Decreto*”.

In merito, si rinvia alla specifica Relazione allegata al presente Parere.

Contrattazione decentrata integrativa

Il revisore dei conti dà atto che per il **personale non dirigente** del Comparto Enti Locali:

- che non è ancora stato costituito il “*Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa*” per l’anno 2016;
- che le risorse del Fondo per l’anno 2016 sono conformi alle disposizioni di contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 2, del Ccnl. 1° aprile 1999, possono essere rese disponibili solo a seguito del preventivo accertamento delle effettive disponibilità di bilancio dell’Ente create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’Ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- che le risorse variabili sono prevalentemente destinate nel contratto integrativo al finanziamento dei compensi destinati a premiare la produttività;
- sono stati individuati i criteri per l’attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;
- *non ha* programmato progressioni orizzontali negli anni 2016-2017-2018
- *non ha* programmato progressioni verticali negli anni 2016-2017-2018

Spesa per incarichi esterni

Il revisore dei conti dà atto che:

- l’Ente *ha* tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma ([art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07](#)) approvato dal Consiglio dell’Ente con Deliberazione nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;
- l’Ente *ha* tenuto conto dei criteri e delle modalità per l’attribuzione degli incarichi esterni previsti dal Regolamento degli Incarichi dell’Ente, ai sensi dell’[art. 3, comma 56, della Legge 244/07](#);
- l’Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall’[art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/01](#), in materia di presupposti per l’affidamento di incarichi esterni;
- l’Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall’[art. 1, comma 146, della Legge n. 228/12](#) (“*Legge di stabilità 2013*”), in merito all’obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- l’Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto [dall’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12 [modificato prima dall’art. 6 del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14 e poi dall’art. 17, della Legge n. 124/15 (c.d. “*Legge Madia*”), in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a

titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione.

Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

Il revisore dei conti, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;
- [dall'art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/06](#);
- [dall'art. 1, commi 1 e 7, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- [dall'art. 1, comma 13, del Dl. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12;
- [dall'art. 33, comma 3-bis, del Dlgs. n. 163/06](#);

evidenzia:

- che gli Enti Locali possono acquistare sul mercato i servizi originariamente autoprodotti, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica;¹
- che gli Enti Locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (“*Mepa*”), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'[art. 328, del Dpr. n. 207/10](#) per acquisiti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- che gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni-quadro predisposte da Consip Spa, nonché alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionale, ovvero adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualità di riferimento per tali convenzioni-quadro;
- che gli Enti Locali sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;
- dal 1° novembre 2015, per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, i Comuni non capoluogo di Provincia devono procedere nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'[art. 32 del Dlgs. n. 267/00, ove esistenti](#), ovvero costituendo un apposito Accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti Uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, [ai sensi della Legge n. 56/14](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione tale obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 Euro;

e dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, ai sensi di quanto disposto dal [Dpr. n. 194/96](#), nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni

¹ I Collegi dei revisori dei conti e gli Organi di controllo interno delle Amministrazioni che attivano i processi di cui all'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/01](#), sono tenuti a vigilare e a dare evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, dei quali l'Ente Locale deve tenere conto ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Titolo II del bilancio (spese in conto capitale).

Spese legali

Il revisore dei conti ha verificato che l'Ente *ha*¹ provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "Fondo rischi spese legali" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria².

Contenimento delle spese

Le previsioni per l'anno 2016 rispettano i limiti disposti:

- dall'[art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10](#) convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella³:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016-2017-2018
Lavoro flessibile	0,00	50%	0,00	0,00

- dall'[art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	80%	0,00	0,00

- dall'[art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'[art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016
Missioni	2.582,00	50%	1.291,00	750,00

- dall'[art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10](#), convertito con Legge n. 122/10, come risultante dalla seguente Tabella:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016
Formazione	3.941,81	50%	1.970,90	1.970,00

- dall'[art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12](#), convertito con Legge n. 135/12, come risultante dalla seguente Tabella:

¹ Cancellare la voce che non interessa

² In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

³ Tenendo presente che il limite non si applica agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 – per gli Enti soggetti al Patto – e 562 – per gli Enti non soggetti al Patto – dell'[art. 1 della Legge n. 296/06](#) (art. 11, comma 4-bis del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14). Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Tipologia spesa	Rendiconto 2011	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2016
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture ¹	0,00	70%	0,00	0,00

- L'Ente *ha*² adempiuto, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'[art. 5, del Dpcm. 3 agosto 2011](#); la mancata comunicazione dei dati di cui sopra è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del responsabile.

Interessi passivi

Il revisore dei conti dà atto che l'Ente nell'esercizio 2016:

- *non prevede*³ di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- *non prevede*¹ di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti [dall'art. 222 del Dlgs. n. 267/00](#) (si ricorda che il limite dei 3/12 previsto dal citato [art. 222 del Tuel](#), rappresenta lo stesso limite da considerare anche ai fini dell'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata *ex art. 195 del Tuel*);
- *ha* correttamente previsto gli interessi passivi di competenza dell'esercizio per tutti i mutui accesi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

Imposte e tasse

Il revisore dei conti dà atto che l'Ente:

- *non ha effettuato*¹ l'opzione di cui [all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/97](#), per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "*valore della produzione*";
- *ha escluso*¹ dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi [dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/97](#), come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti [dall'art. 1, della Legge n. 68/99](#);
- svolge le attività di seguito elencate, da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'[art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/72](#), e successive modificazioni e che per le stesse *viene tenuta/non viene tenuta*¹ regolare contabilità ai fini Iva:
 - Acquedotto
 - Refezione scolastica
 - Teatro
 - grotte

¹ Fino al 31 dicembre 2015 il limite di spesa previsto dall'[art. 5, comma 2, del DL n. 95/12](#) convertito con Legge n. 135/12 si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture, ai sensi dell'[art. 1, comma 1, del DL n. 101/13](#) convertito con Legge n. 125/13.

² Cancellare la voce che non interessa.

³ Cancellare la voce che non interessa.

- in relazione alle predette attività commerciali, *non ha effettuato* l'opzione di cui [all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/72](#), per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero [dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/72](#), per i servizi svolti in regime di esenzione;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su “*split payment*” e “*reverse charge*”, ai sensi:
 - [dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/14](#);
 - del Dm. 23 gennaio 2015, attuativo delle norme sullo “*split payment*”;
 - delle Circolari Agenzia Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015, di chiarimento delle norme su “*reverse charge*” e su “*split payment*”.

Fondo di riserva

Il revisore dei conti dà atto che nella Missione 20 “*Fondi e Accantonamenti*”, Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 25.000,00 a titolo di “*Fondo di riserva*” pari al 0,55 %¹ del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui [all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/00](#). Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto “*Fondo di riserva*” di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'ente *ha provveduto/non ha provveduto*³ ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/09](#).

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ([art. 2, comma 4-ter, Dl. n. 138/11](#)).

¹ Ai sensi [dell'art. 166, del Dlgs. n. 267/00](#), il fondo di riserva deve essere ricompreso fra lo 0,3% e il 2% del totale delle spese correnti previste nel bilancio. L'[art. 3, comma 1, lett. g\), del Dl. n. 174/12](#), prevede che, nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 (anticipazione di Tesoreria e/o utilizzo, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione), il limite minimo del Fondo di riserva deve essere elevato 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

² Cancellare la voce che non interessa.

³ Cancellare la voce che non interessa

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Il revisore dei conti, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi “Finanziari dell’Ente”, dà atto che:

- *si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione ed approvazione consiliare, del “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” contenuto nel Dup ([art. 58, del Dl. n. 112/08](#))²;*

Il revisore dei conti ha verificato che nel bilancio di previsione 2016 non sono previste entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali.

Contributo per “permesso di costruire”

La previsione per gli esercizi 2016/2018 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti dell’esercizio 2015:

	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Previsione	285.467,68	135.121,90	176.850,00	104.000,00	254.000,00
Accertamento	78.816,80	135.121,90	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)	78.816,80	135.121,90	-----	-----	-----

Il revisore dei conti evidenzia inoltre che le entrate concernenti i “*permessi di costruire*” destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui [all’art. 16, comma 2, del Dpr. n. 380/01](#), sono accertate nell’esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all’esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell’esercizio in cui nasce l’obbligazione giuridica, ovvero nell’esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all’esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene. A seguito della consegna e del collaudo, si emette il titolo di spesa, versato in quietanza di entrata del bilancio dell’Ente stesso, all’entrata per permessi da costruire (trattasi di una regolazione contabile).

La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per “*permessi di costruire*” e destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai Documenti di programmazione (Dup e Piano delle opere pubbliche).

¹ Cancellare la voce che non interessa.

² [L’art. 27, comma 2, del Dl. n. 201/11](#) disciplina la formazione di “Programmi unitari di valorizzazione territoriale” per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Province e Comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al [Dlgs. n. 85/10](#) (“Federalismo demaniale”).

ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

Il revisore dei conti, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi “Finanziari” dell'Ente, dà atto:

- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici:
 - sono stati redatti in conformità di quanto indicato dal Dm. 21 giugno 2000, sostituito una prima volta dal Dm. 22 giugno 2004, ulteriormente sostituito dal Dm. 9 giugno 2005, e delle modifiche introdotte [dall'art. 7, della Legge n. 166/02](#);
 - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2015 dalla Giunta comunale;
 - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
 - sono stati predisposti:
 - a) per gli interventi di manutenzione straordinaria, indicando la stima sommaria dei costi;
 - b) per gli interventi di importo inferiore a Euro 10 milioni, dotandoli di studi di fattibilità sintetici;
 - c) per gli interventi di importo superiore a Euro 10 milioni dotandoli di studi di fattibilità di cui [all'art. 4, della Legge n. 144/99](#);
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione annuale e pluriennale si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
- che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto:
 - di ricorrere a professionisti esterni e che le relative spese:
 - sono state incluse* nella previsione di spesa di ogni singolo intervento;
- [l'art. 200 del Tuel](#) prevede che la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi deve essere costituita da:
 - a) da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel “Fondo pluriennale vincolato” accantonato per gli esercizi successivi;
 - b) da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
 - c) dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto [dall'art. 187](#). Il risultato di amministrazione può confluire nel “Fondo pluriennale vincolato” accantonato per gli esercizi successivi;
 - c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al [Dlgs. n. 118/11](#).

VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'¹

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il triennio 2013/2015 prevista dal [Decreto Ministero Interno 18 febbraio 2013](#), pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06 marzo 2013, il revisore dei conti, ricordato che il mancato rispetto di metà dei dieci parametri, previsti per i Comuni², determina il verificarsi per l'Ente delle condizioni di deficitarietà strutturale previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il revisore dei conti dà atto:

- che nei Titoli IX dell'Entrata e VII della Spesa “*per conto terzi e partite di giro*” non sono state previste impropriamente nell'anno 2016 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II
- che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto [dal Dlgs. n. 286/99](#) e [del Dl. n. 174/12](#):
 - del controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - del controllo di gestione
 - della valutazione della dirigenza
 - della valutazione e del controllo strategico
 - del controllo degli Organismi partecipati esterni
 - del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
- che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente *ha provveduto*¹:
 - a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
 - alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
 - a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

Tenuto conto di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli organi dell'Ente³:

- ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal [Dlgs. n. 286/99](#), rispettando altresì gli adempimenti previsti dagli [artt. 198 e 198-bis](#), del Tuel;
- ad istituire un apposito nucleo di valutazione dell'attività dei Dirigenti;
- a dotarsi di strumenti per il controllo di gestione;

¹ Il [Decreto Ministero Interno 18 febbraio 2013](#), ha approvato per il triennio 2013-2015 i parametri obiettivo per l'individuazione degli Enti strutturalmente deficitari. Nel documento, sono contenute definizioni e metodologia per l'applicazione dei citati parametri. Nelle more dell'approvazione dei parametri per il nuovo triennio 2016/2018, rimangono in vigore quelli relativi al triennio precedente.

² Per le Province sono stati previsti indici diversi per numerosità e valori di riferimento che sono rintracciabili nella normativa collegata.

³ Valutare quali voci mantenere in coerenza con quanto in precedenza rilevato.

CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

il Revisore dei conti

nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,

- visto [l'art. 239 del Dlgs. n. 267/00](#);
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

esprime parere favorevole

alla proposta di bilancio di previsione 2016-2018 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute.

In fede

Il revisore dei conti
f.to d.ssa Alessandra Ferrara

Addì 15.03.2016